

STATUTO

L'ALTRA SCUOLA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
VIA PIANILLO 12

Numero REA: NA - 1079242

Codice fiscale: 10076081214

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " A " all'atto

N. 4378 della raccolta

S T A T U T O

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "L'ALTRA SCUOLA S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO SECONDO) La società ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA).

ARTICOLO TERZO) La Società ha per oggetto previo rilascio di regolari autorizzazioni e licenze da parte dello Stato e degli enti competenti, e compatibilmente con lo scopo sociale, l'attività di educazione, istruzione e formazione, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e più specificatamente:

- la realizzazione e la conseguente gestione in proprio di scuole, di istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, ludoteche, centri studio/doposcuola, laboratori ricreativi e di attività formative educative - ricreative, centri di potenziamento specialistico per bambini e/o ragazzi con disabilità, servizio navetta e mense scolastiche da attuarsi con:

- l'assunzione di docenti, insegnanti, presidi, direttori, tutti aventi titoli idonei nel rispetto della normativa vigente;

- l'assunzione di personale non docente;

- l'organizzazione di mezzi, strumenti e strutture occorrenti allo scopo;

- l'organizzazione di corsi di lingua;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di musica e di sport, che saranno svolti sia nella struttura propria della società e sia in partenariato in strutture esterne pubbliche e private;

- l'assistenza e/o consulenza attraverso l'ausilio di logopedisti, nutrizionisti, psicoterapeuti, psicomotricisti, neuropsichiatri infantili, TNPEE, educatori professionali, assistenti sociali;

- l'elaborazione, la pubblicazione e la distribuzione di materiale didattico;

- l'attività editoriale consentita per legge nel campo delle pubblicazioni inerenti i settori di intervento della società;

- la progettazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di interventi nel campo della formazione a distanza (FAD) ossia la realizzazione di processi di autoapprendimento in cui coniugare varie tecnologie multimediali (audio, video, animazioni interattive e così via) con strumenti di comunicazione utilizzabili a supporto dell'apprendimento (forum, chat ed altro);

- la fornitura di servizi di traduzione, interpretariato ed



Emilio

Lino

Amefede del Capitolo

altri servizi di supporto in occasione di eventi, seminari e giornate di studio quali, a titolo meramente esemplificativo: segreteria organizzativa, realizzazione e stampa di inviti, locandine e manifesti, volantinaggio;

- la progettazione e l'erogazione di attività formative; tali corsi saranno svolti sia nella struttura propria della società che in partenariato in strutture esterne pubbliche e private, il tutto finalizzato al conseguimento della qualifica di ente di formazione accreditato con la regione ed altri enti istituzionali.

La società ha altresì ad oggetto:

- i servizi residenziali e semiresidenziali, di cui alla sezione A del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007: la realizzazione e la conseguente gestione in proprio di nidi e micro-nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido (spazio bambini e bambine e centri per i bambini e le famiglie), centri sociali polifunzionali, comunità di pronta e transitoria accoglienza, case famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, case di accoglienza per donne maltrattate e categorie svantaggiate, case protette per vittime di tratta e/o sfruttamento, case albergo, comunità tutelare per persone non autosufficienti;

- i servizi territoriali e domiciliari, di cui alla sezione B del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, ossia: servizio di assistenza scolastica, progetti terapeutici riabilitativi sostenuti da budget di salute, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso, centri per le famiglie, servizio di mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale, centri antiviolenza, servizio di mediazione culturale, segretariato sociale, telefonia sociale, trasporto sociale, unità mobile di strada e servizio pronto soccorso, servizio ambulanze e trasporto infermi e dializzati, intervento sociale.

La società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi altra operazione connessa all'attività sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può assumere, sia direttamente, sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società (nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.), contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del d. lgs. 01-09-93 n. 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.

lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società dovrà operare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate. L'esercizio di attività che necessitano di particolari autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse ed al conseguimento degli specifici requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tali attività.

ARTICOLO QUARTO) La società non ha scopo di lucro e, pertanto, destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, essendo, sempre e comunque, vietata la distribuzione, sia durante la sua vita che all'atto della liquidazione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote,

a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in

misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto

Emilio D.

Libro



Cup

Amfede Sole

dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) d.lgs. 112/2017.

ARTICOLO QUINTO) L'attività puramente scolastica è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

ARTICOLO SESTO) La società ha durata fino al **31 dicembre 2070**.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DOMICILIO DEI SOCI

ARTICOLO SETTIMO) Il capitale sociale è determinato in euro **diecimila (10.000,00)** ed è diviso in quote.

I soci possono effettuare, anche in misura non proporzionale

alla partecipazione posseduta, versamenti in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili durante la vita della società, salvo diversa deliberazione. I soci, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, dalle disposizioni del C.I.C.R. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, possono altresì effettuare finanziamenti in relazione alle esigenze sociali che comunque risulteranno infruttuosi di interessi in deroga al disposto dell'articolo 1282, I comma c.c. e delle disposizioni fiscali vigenti. All'uopo trova applicazione l'art.2467 cod.civ.

ARTICOLO OTTAVO) Per atto fra vivi le quote sono liberamente trasferibili al coniuge e ai parenti fino al secondo grado mentre non possono essere trasferite a terzi estranei alla società se non previa offerta ai soci ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. L'intenzione di alienare deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere le indicazioni di tutte le condizioni del trasferimento. Con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, i soci, o solo alcuni di essi, possono esercitare la prelazione, ma solo con riferimento a tutte le quote.

In caso di concorso di più soci, le quote sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, ne produce la decadenza e le quote non richieste sono liberamente trasferibili, entro venti giorni.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ARTICOLO NONO) Possono essere soci della società tutti i soggetti che perseguano lo scopo sociale della stessa ossia di educazione, istruzione e inserimento nel contesto sociale degli allievi, comunitari ed extracomunitari, nonchè svantaggiati e/o diversamente abili e di tutte le attività di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO DECIMO) Le modalità di ammissione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO UNDICESIMO) Non possono rivestire la carica di socio i soggetti che ricoprano cariche sociali nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art.1 co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

ARTICOLO DODICESIMO) L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria

Emilio

Luca

[Signature]

Cipr

Amadeo de

all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

ARTICOLO TREDICESIMO) E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti consentiti dalle norme di legge speciale vigenti in materia e dal presente statuto.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- le modificazioni dello statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO QUINDICESIMO) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ..

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in conformità alla legge ed al presente statuto ed obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in luogo diverso, purché in Italia.

ARTICOLO SEDICESIMO) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata recapitata anche a mano e debitamente sottoscritta per ricevuta o con telegramma o messaggio di posta elettronica certificata spediti ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Si potrà altresì scegliere il messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno otto giorni prima a tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che vi siano legittimati in conformità di legge.

Tale verifica compete al presidente dell'assemblea stessa.

ARTICOLO DICIOTTESIMO) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa con delega per iscritto, anche da un non socio, e la relativa documentazione deve essere conservata ai sensi dell'articolo 2478 comma 1 n.2 c.c..

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) L'assemblea è presieduta dall'amministratore o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In difetto da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

ARTICOLO VENTESIMO) L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

ARTICOLO VENTUNESIMO) Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota. L'assemblea, regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c. delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Emilio

Ciro

[Signature]

[Signature]

Quarapelle

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO VENTITREESIMO) Salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 II comma, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV **AMMINISTRAZIONE**

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Possono ricoprire la carica di amministratori della società i soggetti che non rivestano cariche sociali nelle imprese private con finalità di lucro e nelle amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo viene nominato con decisione dei soci presa ai sensi dell'art.2479 c.c. con le maggioranze di legge e dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a sette membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire

per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;

- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;

- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) Il compenso spettante all'organo amministrativo viene determinato dall'assemblea e non può essere superiore a quello disciplinato dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 112 del 2017.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto comma c.c.

ARTICOLO TRENTESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, compete al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico, e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Enrico

Caro



ApM

Amministratore delegato

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO TRENTUNESIMO) L'organo di controllo è nominato ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/2017, può essere costituito da uno o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci svolgono i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del d.lgs 112 del 2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I sindaci devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO TRENTADUESIMO) L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del Collegio Sindacale, e la durata.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

La nomina del revisore è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

TITOLO VI

AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO TRENTATREESIMO) In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ai soci spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..

Ove il capitale diminuisca in misura superiore al terzo in conseguenza di perdite, il deposito nella sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, ove esistenti, può effettuarsi fino al giorno precedente all'assemblea.

TITOLO VII

I LAVORATORI

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO) Gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune forme di informazione, consultazione e partecipazione affinché lavoratori e destinatari dell'attività possano esercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantomeno in relazione alle questioni che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati;

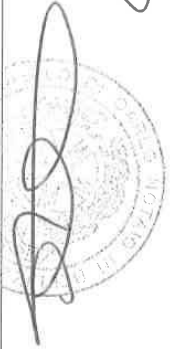
ARTICOLO TRENTACINQUESIMO) Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

ARTICOLO TRENTASEIESIMO) I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati

Emilio

Carlo



Capitolo

Articolo

Articolo

soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività

TITOLO VIII

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO TRENTASETTESIMO) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

TITOLO IX

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO TRENTOTTESIMO) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 2478 bis c.c. il bilancio sociale deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ARTICOLO TRENTANOVESIMO) E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente; a tal uopo si considerano

distribuzione di utili le ipotesi indicate dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 2017. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO QUARANTESIMO) Salvi i casi di interruzione e sospensione, il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio si considera prescritto, ai sensi di legge.

ARTICOLO QUARANTUNESIMO) Le operazioni di trasformazione, fusione o scissione devono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza di scopo di lucro;

ARTICOLO QUARANTADUESIMO) La cessione d'azienda o di ramo di azienda deve essere realizzata in modo da perseverare il perseguimento da parte del cessionario della finalità di cui all'articolo terzo dei presenti patti sociali; e nel rispetto della normativa di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 112 del 2017.

ARTICOLO QUARANTATREESIMO) In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, d. lgs. 112/2017 secondo le disposizioni statutarie.

TITOLO X

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO QUARANTAQUATTRESIMO) La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi di legge.

Deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

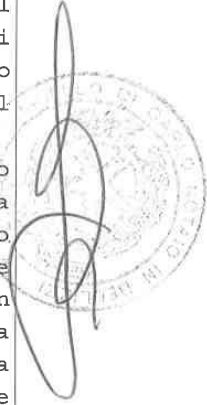
TITOLO XI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO QUARANTACINQUESIMO) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, saranno nominati ai sensi di legge uno o più liquidatori e determinati

Emilio

Luca



Luca

Emilio

i relativi poteri e le modalità di liquidazione.

ARTICOLO QUARANTASEIESIMO) Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale dovrà essere devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, d. lgs. 112/2017.

TITOLO XII

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO QUARANTASETTESIMO) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Bellizzi (SA)
Firmato digitalmente: Dott.ssa Angela Ianniello Notaio